



Comune di Vernate

Città Metropolitana di Milano
Via Roma n. 25 – CAP 20080
C.F. 801 003 501 58 – P. IVA 063 011 201 57
Tel 02.90.01.32.1 – Fax 02.90.01.32.40
P.E.C. comune.vernate@pec.regione.lombardia.it
E-Mail info@comune.vernate.mi.it

Ordinanza N.
Data di registrazione

25
16/05/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*) e della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), in quanto anche sul territorio nazionale si sono manifestati casi di malattie trasmesse da zanzare e di febbre di Chikungunia, West Nile, Dengue, Zika collegabili alle zanzare;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano datata 15/01/2020 sul documento recante "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025*";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. prot. 8795 del 21 marzo 2024 avente ad oggetto "*Aumento globale dei casi di dengue, predisposizione alla stagione vettoriale 2024*";

DATO ATTO CHE, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di West Nile Disease e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la West Nile e Dengue sono rilevanti tanto da rafforzare, da parte di Regione Lombardia le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza delle infezioni;

RAVVISATA l'esigenza di attivare urgenti misure di prevenzione anche su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle larve delle suddette zanzare in particolare durante il periodo di maggiore attività vettoriale (da maggio a fine ottobre) e pertanto anche su aree private, in quanto gli interventi adulticidi risultano spesso inefficaci e di breve durata;

RILEVATO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove le zanzare depongono le uova, quali tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, dei fiori ed annaffiatori e che l'intervento principale di prevenzione consiste nell'eliminazione dei depositi temporanei di acqua stagnante e nel caso di focolai larvali attraverso adeguati trattamenti larvicidi;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie mirate al contenimento della proliferazione di zanzare che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, depositi, e altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

DATO ATTO che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvederà alla messa in atto di apposite iniziative, anche in collaborazione con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitario dell'ATS Milano Città Metropolitana competente per il territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265,
- la L. 23/12/78 n. 833,
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- il Regolamento Locale di Igiene della Regione Lombardia;
- il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 -2025;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e s.m.i. ed accertati pertanto i propri poteri;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

A tutta la cittadinanza di mettere in atto misure preventive per la lotta alla diffusione delle zanzare sul territorio comunale, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza ed il 31 ottobre 2024, ed in particolare:

1. A tutti i cittadini:

- A. di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura o dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all'interno delle abitazioni;
- B. di procedere allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere o coperchi a tenuta;
- C. di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici e annaffiatori settimanalmente, con divieto di svuotamento nei tombini;
- D. di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante, anche temporaneamente;
- E. di trattare l'acqua presente nei tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida se non applicabili le indicazioni di cui ai punti precedenti;
- F. la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta;
- G. indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa procedere alla chiusura degli stessi tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizione di integrità;

2. A tutti gli amministratori condominiali:

- A. di segnalare ed informare i condomini, anche mediante affissione di copia della presente ordinanza nelle bacheche condominiali e le ditte appaltatrici della pulizia degli stabili affinché:

- non vengano abbandonati oggetti e contenitori di qualsiasi natura o dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili;
 - procedano allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante, e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere o coperchi a tenuta;
 - vuotino contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, settimanalmente, con divieto di svuotamento nei tombini;
- B. di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente;
- C. di trattare l'acqua presente nei tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque di scarico e delle acque meteoriche situati negli spazi di proprietà condominiale, ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti dovrà essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; i trattamenti larvicidi dovranno essere effettuati periodicamente durante il periodo di efficacia della presente ordinanza dalla data di pubblicazione della stessa ed il 31 ottobre 2024. In alternativa si dovrà procedere alla chiusura dei tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che dovrà essere opportunamente mantenuta in condizione di integrità;

3. Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- A. di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti larvicidi e se necessario, adulticidi.

4. A tutti i conduttori di orti:

- A. di privilegiare annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- B. di sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- C. di chiudere con coperchi a tenuta o con rete a zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali recipienti, serbatoi o bidoni di acqua.
- D. eliminazione di eventuali rifiuti per eliminare la presenza di eventuali contenitori con conseguente ristagno di acqua, drenaggio, canalizzazione.

5. Ai proprietari e responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- A. di adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia ed altri;
- B. di assicurare, nei riguardi di materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione di potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato entro 5 (cinque) giorni da ogni precipitazione atmosferica;

6. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in genere:

- A. di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati. Il trattamento sui cumuli di copertoni

stoccati all'aperto deve essere eseguito entro 3-4 giorni da ogni pioggia consistente (a partire dai 3 mm). Si possono impiegare principi attivi di sintesi ad azione larvicida/adulticida distribuiti, a seconda delle dimensioni dei cumuli, con macchine nebulizzatrici;

B. di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico – sanitario;

C. di provvedere alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;

D. di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

7. Ai Responsabili dei cantieri:

A. di evitare raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

B. di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;

C. di provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche.

COMUNICA

AI DESTINATARI DELLA PRESENTE ORDINANZA DI PRIVILEGIARE METODI DI DISINFESTAZIONE BIOLOGICI IN ALTERNATIVA ALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE AL FINE DI LIMITARE L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE PROCEDURE DI CONTENIMENTO DEGLI INSETTI.

che è possibile reperire informazioni approfondite sull'argomento sul sito web dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) al seguente indirizzo <https://www.ats-milano.it/ats/carta-servizi/guida-servizi/ambiente/igiene-urbana-sanita-pubblica/lotta-zanzare-veicolo-malattie-infettive-impegno-tutti> ;

VIETA

Produrre o mantenere ristagni d'acqua sia sul suolo pubblico che su quello privato, nonché pozzi, pozzetti fognari, cisterne, recipienti con raccolta acqua permanente senza una difesa che impedisca lo sviluppo di zanzare e senza sottoporli a periodici interventi di disinfestazione;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla vigente normativa;

INVITA

ALL'INTERNO DEI CIMITERI, laddove possibile, di riempire i vasi portafiori con sabbia umida anziché con acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto;

DISPONE CHE:

- la presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet del Comune e trasmessa al Comando di Polizia Locale - oltre che all'ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitario UOC SISP - UOS Igiene Pubblica - per gli adempimenti di competenza;
- la presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della stessa ed il 31 ottobre 2024, con riserva di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma in relazione ai cambiamenti climatici in corso;

- È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento;
- Le Forze dell'Ordine e il Corpo di Polizia Locale sono preposti al controllo ed osservanza della presente ordinanza;

INFORMA

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. , ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco

Carmela Manduca / ArubaPEC S.p.A.